

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-168 del 13/01/2025
Oggetto	RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINAZIONE N. DET-AMB 4581 DEL 22/08/2024 AD OGGETTO "ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA. DITTA: AGT SOCIETA' SEMPLICE SOCIETA' AGRICOLA. ATTIVITÀ: "COLTIVAZIONI AGRICOLE, ALLEVAMENTO DI BOVINE DA LATTE E PRODUZIONE DI BIOMETANO DA FONTI RINNOVABILI" SVOLTA NELL'INSEDIAMENTO COSTITUITO DAI CENTRI AZIENDALI UBICATI IN COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE, FRAZ. CAMPREMOLDO SOPRA, LOC. CASTELBOSCO ED IN COMUNE DI AGAZZANO, LOC. FRATTINA."
Proposta	n. PDET-AMB-2025-170 del 13/01/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno tredici GENNAIO 2025 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINAZIONE N. DET-AMB 4581 DEL 22/08/2024 AD OGGETTO "ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA. DITTA: AGT SOCIETA' SEMPLICE SOCIETA' AGRICOLA.

ATTIVITÀ: "COLTIVAZIONI AGRICOLE, ALLEVAMENTO DI BOVINE DA LATTE E PRODUZIONE DI BIOMETANO DA FONTI RINNOVABILI" SVOLTA NELL'INSEDIAMENTO COSTITUITO DAI CENTRI AZIENDALI UBICATI IN COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE, FRAZ. CAMPREMOLDO SOPRA, LOC. CASTELBOSCO ED IN COMUNE DI AGAZZANO, LOC. FRATTINA."

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

la legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";

il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (AUA);

l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;

il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;

la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;

la legge regionale n. 3 del 21 aprile 1999, "*Riforma del sistema regionale e locale*";

la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014 , attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009 e ss.mm.ii.;

la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna. n. 2204 del 21/12/2015, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;

la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 11/4/2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

il Regolamento regionale 15 dicembre 2017, n. 3 "*Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue*";

la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024, n. 152 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023);

il Regolamento Regionale 19 Marzo 2024 , n. 2 "*Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue*";

Richiamata la determinazione dirigenziale n. det-amb 4581 del 22/08/2024 con cui è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta "AGT SOCIETA' SEMPLICE SOCIETA' AGRICOLA (C.F. 01192700332), con sede legale a

Gragnano Trebbiense (PC), Frazione Campremoldo Sopra, per lo svolgimento dell'attività di "coltivazioni agricole, allevamento di bovine da latte e produzione di biometano da fonti rinnovabili" nell'insediamento costituito dai centri aziendali ubicati in Comune di Gragnano Trebbiense, Fraz. Campremoldo Sopra, Loc. Castelbosco ed in Comune di Agazzano, Loc. Frattina comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* per gli stabilimenti di cui all'art.269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- art. 3, comma 1, lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.*, per gli scarichi (S1 e S2) di acque reflue domestiche aventi recapito in corpo idrico superficiale "Canale aziendale privato" afferente al "Canale del Consortile Lago Castelbosco" e per lo scarico (S3) di acque reflue domestiche avente recapito in corpo idrico superficiale "Fosso aziendale privato" afferente al Torrente Luretta ;
- art. 3, comma 1 lett. b), D.P.R. 59/2013- *comunicazione di utilizzazione agronomica* degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 - *comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95*, in ordine all'impatto acustico;

Rilevato che, per mero errore materiale, nel dispositivo della suddetta determinazione dirigenziale n. det-amb 4581 del 22/08/2024 è stato riportato per l'EMISSIONE "E1 cogeneratore - P= 784 kWt", il limite del Monossido di carbonio (CO) pari a 300 mg/Nm³, e non quello corretto pari a **187,5 mg/Nm³**;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica della determinazione dirigenziale n. det-amb 4581 del 22/08/2024 sostituendo, al punto 2 del dispositivo, per l'EMISSIONE "E1 cogeneratore - P= 784 kWt", il limite del Monossido di carbonio (CO) pari a **187,5 mg/Nm³**;

Atteso che, a seguito di tale rettifica, i limiti e le prescrizioni per l'EMISSIONE "E1 cogeneratore - P= 784 kWt" sono i seguenti:

EMISSIONE E1 cogeneratore - P= 784 kWt

Portata massima	1190	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	365	gg/anno
Altezza minima	10	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	3,75	mg/Nm ³
Composti organici volatili non metanici (espressi come COT)	37,5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	168	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO2)	60	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	187,5	mg/Nm ³
Acido cloridrico e ione cloro (espressi come HCl)	2	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	Depuratore catalitico + sistema Leanox	

Considerato che, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere alla rettifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla determinazione dirigenziale n. det-amb 4581 del 22/08/2024;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Su proposta della Responsabile del procedimento;

DETERMINA

per quanto indicato in narrativa

1. di rettificare la determinazione dirigenziale n. det-amb 4581 del 22/08/2024 (adottata in favore della ditta "AGT SOCIETA' SEMPLICE SOCIETA' AGRICOLA - C.F. 01192700332, con sede legale a Gragnano Trebbiense, Frazione Campremoldo Sopra, per lo svolgimento dell'attività di "coltivazioni agricole, allevamento di bovine da latte e produzione di biometano da fonti rinnovabili" nell'insediamento costituito dai centri aziendali ubicati in Comune di Gragnano Trebbiense, Fraz. Campremoldo Sopra, Loc. Castelbosco ed in Comune di Agazzano, Loc. Frattina), per mero errore materiale, **sostituendo**, al punto 2 del dispositivo, per l'EMISSIONE "E1 cogeneratore - P= 784 kWt", il limite del Monossido di carbonio (CO) pari a **187,5 mg/Nm³**;

2. di dare atto che, a seguito della rettifica sopra esposta, i limiti e le prescrizioni per l'EMISSIONE "E1 cogeneratore - P=

784 kWt" sono i **seguenti**:

EMISSIONE E1 cogeneratore - P= 784 kWt

Portata massima	1190	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	365	gg/anno
Altezza minima	10	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	3,75	mg/Nm ³
Composti organici volatili non metanici (espressi come COT)	37,5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	168	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	60	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	187,5	mg/Nm ³
Acido cloridrico e ione cloro (espressi come HCl)	2	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	Depuratore catalitico + sistema Leanox	

3. di dare altresì atto che:

- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Gragnano Trebbiense per il rilascio del provvedimento conclusivo alla ditta "AGT SOCIETA' SEMPLICE SOCIETA' AGRICOLA", ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- resta confermato quanto autorizzato e disposto con l'AUA adottata con determinazione dirigenziale n. det-amb 4581 del 22/08/2024, e non oggetto di rettifica/aggiornamento con il presente atto;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii."

4. di stabilire che, per quanto qui disposto, il presente atto rettifica l'Autorizzazione Unica Ambientale n. det-amb 4581 del 22/08/2024 adottata da Arpae, alla quale va unito quale parte integrante e sostanziale e con la quale va esibito, ove richiesto, agli organi preposti al controllo.

Si rende noto che:

- la Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE adottato con Delibera del Direttore Generale n. 7 del 31/01/2024 (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e Allegato 9 del Piano);
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.